

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

PROVINCIA DI PALERMO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 29-09-2014

Riferim. Prop. N. CONS - 48 - 2014

Immediatamente esecutiva (SI)

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE - TARI.
-----------------	--

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** del giorno **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **17,30** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta **Pubblica di Prima convocazione**, disciplinata dall'art.30 della L.R. 06/03/1986, n.9, esteso ai Comuni dell'art.58 della stessa L.R., in sessione **STRAORDINARIA** prevista dall'art.31, legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

LO CICERO FRANCESCO		SPICA DOMENICO	
SOTTILE MARIA MARTINA		ROMEO GIOVANNI	
DI GREGORIO MASSIMO		ITALIANO ROSA	
RANDAZZO CALOGERO		MANDARINO VINCENZO	
CROSTA ROBERTO		FERRANTE NOEMI	
LUNA ROSA AURA		LO GIUDICE GIOACCHINO	A
MIRTO GIACOMO		SQUADRITO ROSARIO	
VACCARO PASQUALE	A		

Assegnati n. 15 In carica n. 15
Risultano presenti n. 13 e assenti n. 2

Partecipa il Sindaco, **AVV. DAVIDE LICARI**

Risulta legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 06/06/86, n.9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza, **GIACOMO MIRTO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**

Partecipa il Segretario del Comune, **DOTT. SALVATORE SOMMA**

VERBALE DI ADUNANZA N. 44 DEL 29.09.2014

OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - TARI".

Il Presidente del Consiglio Mirto passa al punto seguente posto all'o.d.g., relativamente all'Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - TARI.

Esplicita la proposta il Vice Sindaco Calogero Randazzo.

Il Consigliere Romeo, evidenzia che dalla definizione dei coefficienti potevano essere presi altri elementi.

Il Consigliere Spica, in riferimento agli abitanti di "Dammusi" a chi pagano? E poi, per le agevolazioni sulla pesatura dei rifiuti, come funzionerà?

Il Consigliere Mandarino, chiede se in virtù del dispositivo regolamentare possano esserci maggiori guadagni posto che anche gli abusivi sono oggetto di regolamentazione.

Il Consigliere Italiano, si sofferma sull'art. 29 per gli anziani che hanno un modello ISEE abbastanza basso e chiede se il minore gettito sia stato previsto. Ricorda ai convenuti che l'approvazione all'ultimo momento non è una pratica che accetta stante le pregnanti responsabilità che il Consiglio deve accollarsi.

Il Presidente del Consiglio Mirto, pone in votazione la proposta sull'Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – TARI, che ottiene il seguente risultato:

Presenti	N. 13
Favorevoli	N. 8
Astenuti	N. 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta.

Preso atto degli interventi.

Con la su esposta votazione espresse dai presenti per alzata di mano ed accertate dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

DELIBERA

di APPROVARE la proposta sull'**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - TARI**".

Il Presidente Mirto, passa alla votazione dell'Immediata Esecutività dell'atto, che ottiene il seguente risultato:

Presenti N. 13

Favorevoli N. 8

Astenuti N. 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Con la su esposta votazione espressa dai presenti per alzata di mano ed accertata dal Presidente con
- l'assistenza degli scrutatori

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO PROVINCIA DI PALERMO

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - TARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Su direttiva dell'Assessore ai Tributi:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto che la nuova imposta comunale articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorre dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che ai commi da 706 a 729 sono dettate le norme comuni alle tre componenti della I.U.C.;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

PRESO ATTO che successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale, per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, mentre per le altre unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestando;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RITENUTO, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, di dover prevedere riduzioni della parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;

VERIFICATO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

EVIDENZIATO che nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che il comma 659 della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui applicare agevolazioni:

- a) "abitazioni con unico occupante,
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo";

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che il comma 682 indica ulteriori elementi per applicare agevolazioni:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune.

secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 al 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;

RITENUTO opportuno prevedere che la I.U.C.-TARI sia versata per l'anno corrente in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 15/11/2014;
- 2° rata 15/01/2015;
- 3° rata 15/03/2015;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione della I.U.C. per la componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI);

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto);

VISTO il parere della Commissione Statuto e Regolamenti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti;

DATO ATTO della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, di efficienza, di correttezza e di regolarità dell'azione amministrativa;

PROPONE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)- TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014,
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- Di determinare per l'anno corrente i termini di pagamento della TARI nel seguente modo:
 - 1° rata 15/11/2014;
 - 2° rata 15/01/2015;
 - 3° rata 15/03/2015

23/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(Maria Nardi)



INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 – Vincolo di solidarietà

CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

- Art. 12 – Composizione della tariffa
- Art. 13 – Commisurazione della tariffa
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 – Tributo provinciale
- Art. 20 – Piano Finanziario

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 21 – Utenze domestiche
- Art. 22 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 23 – Utenze non domestiche
- Art. 24 – Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 25 – Criteri per le riduzioni
- Art. 26 – Criteri per le agevolazioni
- Art. 27 – Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni
- Art. 28 – Casi di riduzione ed agevolazione
- Art. 29 – Casi di esenzione
- Art. 30 – Mancato svolgimento del servizio

CAPO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 31 – Tributo giornaliero.

Art. 32 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 33 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 34 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 35 – Versamento del tributo

Art. 36 – Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 37 – Rimborsi e arrotondamenti

Art. 38 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 39 – Funzionario responsabile

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 40 – Accertamenti

Art. 41 – Sanzioni

Art. 42 – Contenzioso

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 44 -Disposizioni finali e transitorie

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione della tassa annuale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Il presente regolamento disciplina la I.U.C. riferita alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 2 Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 639 e successivi della Legge n. 147/2013 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3 Soggetto attivo

1. Il Comune di San Giuseppe Jato è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 4 Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.

4. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio di competenza¹.

Art. 5 **Presupposto oggettivo**

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa².

Art. 6 **Definizione di locali imponibili**

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati³, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere⁴.

Art. 7 **Locali esclusi dalla tassazione**

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
 - e. I fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c..

1 La copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

2 Verificare l'opportunità di indicare la previsione di questo ultimo capoverso.

3 Secondo alcune interpretazioni sono assoggettabili al tributo anche i locali chiusi su tre lati. Tale orientamento è rilevante per le utenze domestiche, mentre le non domestiche si tratta eventualmente di aree operative comunque soggette a tassazione.

4 Nella presente stesura si considerano esclusi da tassazione i fabbricati in cui non vi sia alcuna utenza e contestualmente vi è assenza di qualsiasi arredamento, in analogia all'orientamento delle Linee guida del MEF in ambito TARES. A seconda degli usi è comunque possibile prevedere la congiunzione "o" al fine di fornire una condizione alternativa per ipotizzare l'assenza del rifiuto. Di fatto si tratta di una presunzione semplice ed il Comune ha comunque la possibilità di verificare l'eventuale utilizzo del fabbricato attraverso opportuni controlli.

Art. 8
Definizione di aree imponibili

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

Art. 9
Aree escluse dalla tassazione

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

Art. 10
Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali⁵:

ATTIVITA'	% abbattim.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauto	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
metalmeccanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%
Altro	_____ %

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore del rifiuto o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

⁵ All'intera superficie dove si svolge una delle attività elencate sarà applicata una percentuale di abbattimento, determinata in rapporto alla diversa incidenza di rifiuti speciali non assimilati, prodotti dal ogni categoria di utenza, adottando criteri tecnici non discrezionali. Ai sensi del comma 549 il regolamento deve prevedere una riduzione della sola quota variabile della tassa, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente e tramite soggetti autorizzati. Sarebbe opportuno non superare la percentuale del 50%, comunque da calcolare sulla sola quota variabile.

Art. 11
Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 12

Composizione della tariffa, copertura dei costi

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 13

Commisurazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti⁶.

Art. 14

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

Art. 15

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

⁶ Nell'ipotesi in cui il Comune decida di adottare il secondo criterio indicato, mutuato dall'art. 65 del D. Lgs. n. 507/93, dovrà comunque avere a riferimento specifici elementi oggettivi in grado di condurre alla determinazione delle tariffe in analogia ai criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999

Art. 16**Determinazione della superficie imponibile**

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Una volta conseguito l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale calcolata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1)/dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)⁷.
4. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., la tassa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
5. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri.
6. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 17**Aree di pertinenza di utenze non domestiche**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 18**Tributo per le istituzioni scolastiche**

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

Art. 19**Tributo provinciale**

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

⁷ Eliminare le ipotesi che non rilevano.

2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

Art. 20
Piano finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso⁸, con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999.

2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

⁸ Nelle regioni dove sono istituiti specifici organismi che gestiscono i servizi rifiuti e altri servizi di pubblica utilità, quali l'acqua, il piano finanziario è fornito da questi enti dopo averlo approvato. In assenza di tale autorità il legislatore non ha espressamente stabilito quale sia l'organo deputato all'approvazione del P.F.P. Si segnala che sull'argomento è stato formulato un parere da parte della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna (delibera 8 maggio 2014, n. 125) che, rispondendo ad un Comune che intendeva conoscere se l'ente comunale sia legittimato ad approvare le tariffe TARI sulla base del piano finanziario redatto al gestore ma non ancora approvato per inerzia dell'autorità d'ambito (nella fattispecie AFERSIR), ha fornito risposta negativa in quanto la legge regionale dell'Emilia Romagna prevede, in tali casi, l'intervento della stessa regione.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA.

Art. 21
Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solati, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero⁹ dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in base ai seguenti criteri¹⁰:

Superficie	N. componenti
fino a mq. 45	1
> di mq. 45 fino a mq. 60	2
> di mq. 61 fino a mq. 75	3
oltre mq. 75	4

4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo;

¹¹

Art. 22
Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 23
Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

⁹ Questo comma può essere omissis qualora non si intenda adottare la previsione proposta.

¹⁰ Questa proposta rappresenta uno dei criteri che può essere adottato. In alternativa è possibile fissare anche un numero fisso di componenti (ad esempio 2 o 3 per semplificare la gestione) o può essere utilizzato il numero dei componenti del nucleo familiare presente nei registri anagrafici del Comune dove questi risultano residenti. È comunque preferibile adottare il numero dichiarato dall'utente, pur avendo il Comune la possibilità di dimostrare una diversa situazione rispetto a quella denunciata. Nel caso si intenda indicare un numero fisso per difficoltà ad adottare un altro criterio, è bene stabilire un numero contenuto di componenti per evitare contenzioso. Eventualmente indicare 2 componenti e assegnare l'unico occupante su specifica richiesta che verrà immediatamente verificato. (Si veda sentenza TAR Sardegna n.551 del 12 maggio 2012).

¹¹ La previsione è facoltativa e può comprendere altre casistiche.

Art. 24**Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio¹².

¹² Specificare l'eventuale differente situazione o il criterio che si intende assumere, qualora si intenda diversificare le categorie, in presenza di dati ottenuti con opportuni monitoraggi.

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 25 Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri¹³:
 - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - c. all'occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

Art. 26 Criteri per le agevolazioni

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri¹⁴:
 - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni¹⁵;
 - b. alla distanza dal più vicino punto di raccolta, quando questa è superiore a metri 500,¹⁶
 - c. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

Art. 27 Criteri per particolari esenzioni¹⁷

1. Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta, nel rispetto del divieto degli "aiuti di Stato".

Art. 28 Casi di riduzione ed agevolazione

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
 - a. per le utenze domestiche in cui i componenti del nucleo familiare siano tutti residenti all'estero, il numero di componenti il nucleo familiare è pari al numero, diminuito di un'unità, del nucleo presente nella residenza estera¹⁸;
 - b. del 30¹⁹ per cento per locali, detentati da utenze non domestiche, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;

¹³ Queste disposizioni, (delle quali è omissis il punto di cui alla lettera a) in quanto si ritiene già applicata la riduzione adottando i coefficienti stabiliti per i nuclei con un solo occupante), contenute al comma 659, dell'art. 1 della L. 147/2013, rappresentano delle facoltà per l'ente comunale.

¹⁴ Queste disposizioni sono informate alle previsioni della norma istitutiva.

¹⁵ Questa ipotesi si ispira alla raccolta differenziata, per la quale vi è l'obbligo di prevedere degli abbattimenti volti ad incentivarla.

¹⁶ Indicare la distanza oltre la quale viene applicata una riduzione tariffaria, in passato con la TARSU era spesso prevista una distanza di circa 400 metri. Occorre comunque fare riferimento alla convenzione con il gestore del servizio di raccolta rifiuti.

¹⁷ Le disposizioni di questo articolo rappresentano ulteriori casistiche da disciplinare nel regolamento. Pertanto vengono suggerite alcune proposte da inserire. Qualora non si intenda adottare tali previsioni l'articolo può essere omissis.

¹⁸ Questa proposta consente di adottare una modalità di calcolo che considera la minor potenzialità di produrre rifiuto.

¹⁹ Indicare la misura della riduzione.

- c. del 50_ per cento²⁰ per le unità adibite ad abitazione, tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti;
- d. del 50_ ²¹ per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e. per il conferimento del rifiuto differenziato presso il centro ambiente/isola ecologica²², in base alle seguenti fasce²³:
 - 1° fascia da 10 kg a 150 kg riduzione euro 15,00,
 - 2° fascia da 151 kg a 300 kg riduzione euro 20,00,
 - 3° fascia da 301 kg a 450 kg riduzione euro 25,00,
 - 4° fascia da 451 kg a 600 kg riduzione euro 30,00,
 - 5° fascia da 601 kg a 750 kg riduzione euro 35,00,
 - 6° fascia da 751 kg a 900 kg riduzione euro 40,00,
 - 7° fascia da 901 kg riduzione euro 45,00;

Il quantitativo, distinto in base alle fasce sopra indicate, sarà determinato dalla sommatoria delle singole tipologie di rifiuto conferito, moltiplicato per coefficiente relativo alla rilevanza economica del recupero che è determinato in base alla tipologia del rifiuto come sotto indicato:

- Carta	1,0
- Vetro	0,7
- Plastica	1,5
- Scarti di giardinaggio	0,4
- Ingombri metallici	0,4
- Ingombri non metallici	0,2
- Inerti	0,1
- Alluminio	5,0
- Pile	1,0
- Farmaci	1,0
- Accumulatori al piombo	0,1
- Stracci	1,2
- Olii vegetali	1,0
- Rifiuti	0,5
- Olii minerali	0,8

- f. per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 10.
 2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.
 3. Le riduzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, sono cumulabili con le riduzioni già previste alle lettere precedenti del medesimo comma.

Art. 29 Casi di esenzione²⁴

- 1. Nel rispetto dei criteri dettati dalla Legge n. 147/2013, vengono introdotte le seguenti esenzioni:
 - a. esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un'unità immobiliare, occupate da persone ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non inferiore al 74%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo, aventi un ISEE che non deve superare euro 12.000,00²⁵ in caso di nucleo monofamiliare ed euro 20.000,00²⁶ negli altri casi, con reddito derivante unicamente da pensione, proprietari del solo immobile utilizzato

20 Verificare la congruità della percentuale da adottare in relazione alla determinazione della tariffa correlata al numero dei componenti il nucleo familiare abbinato alle abitazioni a disposizione (si veda anche art. 21).

21 Indicare la misura della riduzione.

22 Indicare un diverso sito a seconda della situazione specifica.

23 Le proposte che seguono possono essere adattate alle specifiche esigenze ed alla situazione dell'ente comunale.

24 Questo articolo è riferito alle agevolazioni relative alla raccolta differenziata, rese obbligatorie dalla Legge n. 147/2013

25 L'importo indicato può essere modificato a seconda delle esigenze dell'ente.

26 L'importo indicato può essere modificato a seconda delle esigenze dell'ente.

come abitazione principale a cui sia annessa eventuale pertinenza (una sola) tenendo conto che l'eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 74%,²⁷ non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente;

- b. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati;
 - c. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
2. L'elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune.
3. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza²⁸. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
4. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste, ma provvedendo ad aggiornare i dati ISEE. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dall'anno successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni²⁹.
5. Le esenzioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la loro copertura è assicurata da risorse derivanti da altri proventi della fiscalità comunale.

Art. 30

Mancato svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e/o ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro congruo termine, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, o quando sia presente una situazione che ha generato un danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dall'autorità sanitaria, deve essere applicata una riduzione nella misura massima pari al 50 %.

27 La percentuale indicata può essere modificata verificando i parametri INPS. La previsione di esclusione di un soggetto dal nucleo familiare va opportunamente verificata.

28 Verificare l'opportunità di indicare una diversa previsione più consona alle proprie esigenze.

29 Questa proposta di decorrenza può sembrare in contrasto con la disciplina della TARI, tuttavia poiché per verificare le condizioni per l'ammissione all'esenzione è necessario disporre di documenti che vengono redatti su base annuale, quali la dichiarazione dei redditi, il valore ISEE ecc... risulta alquanto difficile adottare criteri diversi

CAPO V
DISCIPLINA DELLA TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 31
Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50⁵⁰ %.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per¹¹
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

Art. 32
Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

¹¹ La maggiorazione deve essere fissata nella misura tra il 50% ed il 100%

¹² indicare l'entrata per l'occupazione di suolo pubblico in vigore nell'ente emanante (C.O.S.A.P. o C.O.S.A.P.A.)

CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 33

Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60³² giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Art. 34

Termini per il pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze³³:
 - 1° rata entro il 30/04 _____;
 - 2° rata entro il 30/07 _____;
 - 3° rata entro il 30/09 _____;
 - 4° rata entro il 30/11 _____.
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il mese di giugno³⁴.
3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 35

Versamento del tributo

1. Il tributo è versato interamente al Comune, unitamente al tributo provinciale.
2. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, salvo conguaglio successivo³⁵.
3. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 36

Dilazioni di pagamento e rateazioni³⁶

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.

³² Si consiglia di indicare un numero di giorni limitato che comunque, non può essere inferiore a 30, si consiglia di indicare 60 giorni. Tuttavia c'è da ritenere che sia possibile indicare anche una data fissa, come avveniva in vigore di T.A.R.S.U., pur non rispondendo così alla *ratio* della LARI.

³³ Il numero delle rate è previsto dal Comune che deve prevederne almeno due.

³⁴ Verificare se mantenere questa facoltà consacrata dal legislatore.

³⁵ Verificare l'opportunità di indicare questa previsione.

³⁶ Controllare questa previsione se inserita nel regolamento per la gestione delle entrate comunali.

CAPO VII
ACCERTAMENTI - SANZIONI - CONTENZIOSO

Art. 40
Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 41
Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 42
Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle seguenti condizioni:

a. _____;

b. _____.

Art. 37

Rimborsi e arrotondamenti³⁷

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

Art. 38

Importi minimi e altre disposizioni³⁸

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12,00.³⁹
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 296/2006, in quanto compatibili.

Art. 39

Funzionario responsabile

1. Il Comune nomina il funzionario responsabile dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.), avendo riguardo ad individuare il responsabile della componente relativa alla tassa rifiuti (TARI)⁴⁰.
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

³⁷ Omettere questa previsione se inserita nel regolamento per la gestione delle entrate comunali. Verificare l'opportunità di prevedere delle compensazioni.

³⁸ Omettere questa previsione se inserita nel regolamento per la gestione delle entrate comunali. Verificare l'opportunità di prevedere delle compensazioni.

³⁹ Indicare l'importo minimo verificando l'eventuale importo previsto nel regolamento per la gestione delle entrate comunali.

⁴⁰ Per quanto concerne il funzionario responsabile, il Comune, a seconda delle proprie esigenze e della propria organizzazione, può nominare un unico responsabile per le tre componenti oppure tre diversi soggetti.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE

Art. 43

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani⁴¹.
3. Per l'anno 2014 i termini di pagamento della TARI saranno definiti nel seguente modo:
1° rata 15/11/2014
2° rata 15/01/2015
3° rata 15/03/2015

Al senso del comma 604 il Comune può deliberare con proprio regolamento nel rispetto del dettato dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 il tipo di tassa idraulica ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 603. La copertura può essere disposta attraverso appalti di manutenzione di opere che non possano eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo dei servizi. Peraltro il costo per il servizio idraulico in locale comunale potrebbe trovare copertura anche con la tariffa TARI. Tuttavia i costi non coperti con la TARI devono essere coperti con le risorse e ricavi derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

⁴¹ Verificare l'opportunità di indicare una diversa previsione più consona alla situazione specifica dell'ente comunale



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

PROVINCIA DI PALERMO
Ufficio di Presidenza del Consiglio

Verbale di Commissione Consiliare Congiunta Attivita' Produttive e Statuto e Regolamenti

L'anno duemilaquattordici il giorno 8 di settembre, alle ore 10:00 nella sede Municipale si e' riunita, previa rituale invito del Presidente Squadrito Rosario, la Commissione Attivita' Produttive nelle persone dei sigg.: Squadrito Rosario (Presidente della Commissione); Vaccaro Pasquale (Consigliere di Minoranza); G. Lo Giudice (Consigliere di Maggioranza) e la Commissione Statuto e Regolamenti nelle persone dei sigg.: Randazzo Calogero (Presidente della Commissione); Crosta Roberto (Consigliere indipendente); Lo Cicero Francesco (Consigliere di Minoranza); Luna Rosa Aura; Ferrante Noemi.

E' stato invitato il responsabile dell' ufficio di "Attivita' Produttive Sportello SUAP" sig. Luigi Palo.

E' presente il Presidente del Consiglio Dott. G. Mirto.

Alle ore 10:30 i presidenti delle commissioni aprono i lavori.

Inizia a parlare il presidente Squadrito che illustra sollecitato dalla SUAP il primo dei tre Regolamenti in oggetto e spiega il motivo di questa commissione congiunta. I Regolamenti in questione sono stati in vigore ma con scarsi risultati.

Il presidente Randazzo legge il Regolamento riguardo l'apertura di attivita' di somministrazione di alimenti e bevande.

I componenti della commissione dopo ampia discussione esprimono parere unanime e favorevole.

Si passa al regolamento su Acconciatori ed Estetisti e le commissioni decidono il rinvio a lunedì 15 per incontrare gli esercenti queste attivita'.

Passando poi al Regolamento Comunale per il Commercio su aree Pubbliche la commissione nota che tale punto era stato già precedentemente esaminato dalle commissioni e quindi ne decide l'invio in Consiglio Comunale.

Si passa all'analisi dei regolamenti dell'entrata e determinazione aliquote e tariffe (TARI) dopo la lettura degli stessi ed apportate le opportune modifiche la commissione approva in modo unanime.

Alle ore 13.00 il Presidente scioglie la seduta.

Il Presidente Calogero Randazzo

Il Presidente Rosario Squadrito

Il Consigliere Lo Cicero Francesco

Il Consigliere Lo Giudice Gioacchino

Il Consigliere Luna Rosa Aura

Il Consigliere Vaccaro Pasquale

Il Consigliere Crosta Roberto

Il Consigliere Ferrante Noemy

Calogero Randazzo
Rosario Squadrito
Lo Cicero Francesco
Lo Giudice Gioacchino
Luna Rosa Aura
Vaccaro Pasquale
Crosta Roberto
Noemy Ferrante

COMMISSIONE SCARUTO E REGOLAMENTI

IL GIORNO 23 SETTEMBRE 2014 ALLE ORE 10.00
SI È RIUNITA LA COMMISSIONE NELLE PERSONE DEL
PRESIDENTE CALOGERO RANAZZO, CONSIGLIERE LO CICERO
FRANCESCO, CONSIGLIERE SOTTILE MARINA, CONSIGLIERE
CROSTA ROBERTO, RISULTA ASSENTE IL CONSIGLIERE
NOEMI FERRANTE, PARTECIPANO AI LAVORI IL SINDACO
DAVIDE LICARI, LA RAGIONIERA MARISA NAPOLI, IL FUNZIONARIO
AI TRIBUTI SIG.RA MARIELLA NARDI, IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO GIACOMO MIRTO E LA CONSIGLIERA
LUNA ROSA AURA.

IL PRESIDENTE COSTATATO IL NUMERO LE CASE, APRIS
LA SEDUTA ED ESPONE I MOTIVI PER CUI È STATA
CONVOCA LA COMMISSIONE.

INTERVIENE LA RAGIONIERA NAPOLI SUL REGOLAMENTO
TARI, ED ESPONE IL COSTO DEL SERVIZIO E VARIE
CATEGORIE DEI CONTRIBUENTI ESPONENDO UNO SPECCHETTO
CHE AD OGNI BUON FINE SI ALLEGA IN COPIA.

PREMESSA LA PAROLA IL SINDACO CHE ESPONE LE RAGIONI
CHE HANNO SPINTO L'AMMINISTRAZIONE A MODIFICARE ALCUNE
CATEGORIE.

INTERVIENE LA SIG.RA NARDI CHE DA ULTERIORI
DETTAGLI E ~~DE~~ LUMI ALLE DOMANDE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE.

IL CONSIGLIERE LO CICERO SI RISERVA DI RITORNARE AL
PROPRIO GIURIO CONSILIARE ESPONENDO NELLA SEDUTA
CONSILIARE IL PROPRIO PARERE ~~DELLA~~ DEL PUNTO N° 3
SULL'AGGIORNAMENTO DELL'ART. 43 I COMPONENTI

... UOMO, CROSCA E SOTTILE ESPRIMO UNO PARERE
FAVOREVOLE.

SULLE TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
LA COMMISSIONE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
INTERVIENE IL CONSIGLIERE SOTTILE CHE PROPONE
DI DIMINUIRE LE PUNTE TRE CATEGORIE DELLE UTENZE
DOMESTICHE A SVANTAGGIO DELLE SUCCESSIVE TRE.

IL CONSIGLIERE CROSCA PROPONE ~~LA~~ ^{UN} ~~STRUTTURA~~
DEQUE PUNTE 3 CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE
A SVANTAGGIO DELLE SUCCESSIVE 3,

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DOPO GLI INTERVENTI
DEI COMPONENTI, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA
PROPOSTA PORTATA DAGLI UFFICI.

LA COMMISSIONE DA INDIRIZZO ALL'UFFICIO MISURE
DI RIVEDERE IN AUTUNNO ALCUNE CATEGORIE
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE, IN PARTICOLARE
N. 12 - N. 20 - N. 02 - N. 13 - N. 15 - N. 30.

SULLA MODIFICA DELL'ART. 12 E DELL'ART. 15, LA
COMMISSIONE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

SI PASSA AL REGOLAMENTO LMU, ALL'ART. 13
ALLA BOZZA GIÀ VISA DALLA COMMISSIONE RIGUARDA
L'ART. 13 ALLA LETTERA C, CASSANDO DOPO LA CIRCA
50000 FINO AL PUNTO.

LA COMMISSIONE AL RIGUARDO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE,
DANNE LO CICERO CHE SI RISERVA DI ^{INTERVENIRE} AL GRUPPO.

CALOGERO RAUZZO

Cicero

SOTTILE MARINA

Sottile

LO CICERO FRANCESCO

Lo Cicero

CROSCA ROBERTO

CroscA

Oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – TARI.

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49, DELL'ART. 147, COMMA 1 E DELL'ART. 147/BIS
D.lgs 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, per la **REGOLARITA' TECNICA**, ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

Il Responsabile
del Settore Finanziario e Tributi
Rag. M.R. Napoli

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi:

In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

OVVERO

In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **NON FAVOREVOLE** per le seguenti motivazioni: _____

OVVERO

In ordine alla regolarità contabile, dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile
del Settore Finanziario e Tributi
Rag. M.R. Napoli

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

PROVINCIA DI PALERMO

Il Revisore Unico dei Conti

Prot 15671

24 SET. 2014

Al Presidente del Consiglio Comunale

p.c.

Al Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi

SEDE COMUNALE

OGGETTO: Trasmissione parere.

Si trasmette, allegato alla presente, parere sulle proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - TARI".

San Giuseppe Jato, 24 settembre 2014

Il Revisore Unico dei Conti


Dott.ssa Francesca Capaci

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

PROVINCIA DI PALERMO

Il Revisore Unico dei Conti

Parere su proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - TARI".

Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il Rafforzamento dei controlli degli Enti Locali, integrando in particolare quelli svolti dall'organo di revisione;

Visto l'art.1, dal comma 639 al comma 705, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto in particolare i commi da 641 a 668 del suddetto art. 1 della legge 147/2013 che disciplinano nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI),

Visto il comma 682 del suddetto art. 1 della legge 147/2013, che prevede che l'Ente debba dotarsi di specifico regolamento per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- 1) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

PROVINCIA DI PALERMO

Il Revisore Unico dei Conti

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - TARI";

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, ai sensi degli articoli 49, 147 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

San Giuseppe Jato, 24 settembre 2014

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Francesca Capaci

Letto approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
LO CICERO FRANCESCO

Il Presidente
GEROMI PIETRO

Il Segretario Comunale
DOTT. SALVATORE SOMMA



10 OTT. 2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15.10.2014 ai sensi della L.R. 17/2004, Art. 127, Comma 21; rimarrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Dal 15.10.2014 Al 29.10.2014

E' stata riaffissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ ai sensi della L.R. 17/2004, Art. 127, Comma 21;

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
DR. SALVATORE SOMMA

Li, _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.09.2014

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.12, comma 1, L.R.44/91
- perché dichiarata Immediatamente Esecutiva, ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R.44/91
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della ripubblicazione, ai sensi dell'art.12 comma 1;

Li, 03 OTT. 2014



Il Segretario Comunale
DOTT. SALVATORE SOMMA

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____ in data 10 OTT. 2014

S.T. FRAC. (Lido)

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria